



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 26/07/2018

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FORMALE ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DELLE AREE PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL COMPARTO EDILIZIO SITO NEL CAPOLUOGO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - VIA BOTTE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL DPR 327/2001.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **20:30** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
FILIPPINI MARZIA	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Assente
SASSI MONIS	Consigliere	Presente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Assente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Assente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Presente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Assente

Presenti N. **13** Assenti N. **4**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Anceschi Giuseppe Eros, Bertolani Sara, Macchioni Paolo e Stanzione Alessandro.

Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .

Assume la presidenza il Sig. Silingardi Gianfranco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n.13.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri Graziella Blengeri, Milena Beneventi, Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FORMALE ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DELLE AREE PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL COMPARTO EDILIZIO SITO NEL CAPOLUOGO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - VIA BOTTE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL DPR 327/2001.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli atti sottoindicati:

Dato atto

- con atto del notaio Dott. Luigi Govoni in data 08/07/1986 rep. 44429/13181 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica con la Ditta ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. relativa all'attuazione di comparto edificatorio sito in Casalgrande capoluogo Piazza Martiri della Libertà, Via Botte e Viottole Mazzacani, allora censito al catasto del Comune di Casalgrande al fog. 12 mapp. 278 ed al fog. 13 mapp. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115 e 353;
- che il P.R.G. allora vigente destinava il comparto a "zona di ristrutturazione residenziale" soggetta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica;
- che con deliberazione consiliare n. 180 del 09/06/1981 è stato approvato il Piano particolareggiato di cui sopra;
- che il piano particolareggiato in argomento prevede la realizzazione dell'intervento edilizio e delle accessorie aree ed opere pubbliche (aree di U2, strade e marciapiedi e parcheggi pubblici);
- che le opere di urbanizzazione previste nel piano particolareggiato, relative agli standard urbanistici del comparto, costituite da parcheggi, viabilità ed aree verdi, risultano eseguiti ed utilizzati quali aree ed opere di uso pubblico;
- che la convenzione urbanistica richiamata (Dott. Luigi Govoni in data 08/07/1986 rep. 44429/13181) prevede all'art. "3) - *Aree di urbanizzazione primaria e secondaria. - modalità di cessione al Comune*", la cessione al Comune senza corrispettivo ai sensi delle leggi 6.9.1967 n. 765, 23.01.1977 n. 10 e legge regionale 7.12.1978 n. 47, delle aree ed



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

opere di urbanizzazione primaria da parte dell'attuatore ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.r.l.;

- che il trasferimento gratuito nella proprietà del Comune di Casalgrande non è stato perfezionato per quanto attiene le aree e le opere di urbanizzazione previste nel piano particolareggiato di che trattasi;

Precisato

- che le predette aree ed opere non ancora trasferite nella proprietà del Comune di Casalgrande insistono nell'area nord del comparto edilizio realizzato in zona limitrofa alla strada comunale Via Botte, come identificate nell'allegato planimetrico di cui alla lettera A;

- che tali aree ed opere sono essenzialmente costituite da superfici pavimentate destinate alla sosta e manovra, percorsi pedonali di collegamento, aree permeabili di pertinenza degli spazi di cui sopra, oltre alle opere infrastrutturali quali sistema di raccolta e convogliamento acque meteoriche, illuminazione pubblica, reti energia elettrica, telefonia, acqua e gas;

- che le aree sono censite al catasto terreni fog. 13 mapp 366 (parte da frazionare) e 98;

Considerato

- che la ricostruzione documentale tecnico – amministrativa degli atti che hanno interessato il piano particolareggiato in argomento, ha consentito di accertare quanto segue:

- che l'onere della realizzazione e cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione previste nel PP è stato assunto e formalizzato sulla base della convenzione sottoscritta in data 08/07/1986, più volte richiamata, dall'originario unico proprietario, ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. ;
- che ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.r.l., nel trasferire la proprietà delle singole unità immobiliari costruite (alloggi, autorimesse e locali commerciali) ha altresì trasferito agli acquirenti, la proprietà, pro quota, delle aree destinate all'uso pubblico ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- che l'impegno alla cessione gratuita delle opere di urbanizzazione realizzate non è mai stato adempiuto dagli obbligati e, dunque, le opere medesime non sono mai state trasferite gratuitamente nella proprietà del Comune, né da parte dell'originario unico proprietario né dagli aventi causa;

- che il Comune ha comunque provveduto ad eseguire nelle aree ed opere oggetto del presente procedimento gli interventi di manutenzione opportuni per assicurarne la pubblica fruibilità in sicurezza, assicurando buone condizioni manutentive e di decoro urbano, in merito all'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, pulizia aree pavimentate e sfalcio aree verdi, compreso lo sgombero neve, ecc.;

Ritenuto il primo luogo

- che l'inadempimento all'obbligo di cessione gratuita in favore del Comune delle aree e delle opere di urbanizzazione non abbia fatto venir meno né la natura pubblica, né la funzione pubblica, né le caratteristiche pubbliche delle stesse eseguite quale elemento necessario immanente alla realizzazione di un intervento edificatorio soggetto a P.P. convenzionato;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che gli elementi documentali e i rilievi inerenti lo stato di fatto eseguiti dal Comune evidenziano come le aree di sedime delle opere di urbanizzazione abbiano subito una radicale trasformazione che ne vincola l'irreversibile destinazione in atto ad ospitare le opere pubbliche a suo tempo realizzate dalla Ditta ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. adempiendo ad una obbligazione ex lege trasfusa negli atti convenzionali e concessori rilasciati per la realizzazione dell'intervento edificatorio e che ne legittimano la regolarità urbanistico/edilizia;
- che la natura di opera pubblica rivestita dalle opere infrastrutturali funzionali alla urbanizzazione primaria di un comparto urbanistico attuativo sia pacifica e non revocabile in dubbio;
- che la normativa urbanistica, vigente all'epoca della attuazione del comparto edificatorio, stabiliva che il rilascio della concessione edilizia è in ogni caso subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione;
- che la preventiva, necessaria, urbanizzazione delle aree in funzione delle costruzioni edilizie costituisce un principio fondamentale che la normativa urbanistica italiana ha progressivamente consolidato (L 1150/1942 "Legge urbanistica", L 765/1967 "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", L 10/1977 "Norme in materia di edificabilità dei suoli", DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia");
- che su tale assetto normativo è intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia CE 12 luglio 2001 in causa C-399/1998 ove si statuisce esplicitamente che le opere di urbanizzazione sono da ritenere pubbliche sin dalla loro origine, quindi anche se eseguite su proprietà privata e se formalmente di proprietà privata prima del passaggio al patrimonio pubblico;
- che per costante giurisprudenza formatasi a far data dalla decisione 14.02.1983 n. 1464 delle Sezioni Unite della CORTE DI CASSAZIONE, nel caso di occupazione da parte della Pubblica Amministrazione di un suolo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, la radicale trasformazione del fondo che ne riveli l'irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica comporta l'estinzione del diritto di proprietà del privato e la acquisizione a titolo originario della proprietà in favore della Pubblica Amministrazione, con il contestuale insorgere del diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario, privato del proprio diritto dominicale (cfr ex plurimis CORTE DI CASSAZIONE sez. I, 02.10.1995 n. 10344; sez. I, 22.04.2010 n. 9620; sez. I, 28.07.2008 n. 20543);
- che l'istituto della occupazione appropriativa ha trovato specifica previsione normativa in un primo tempo con l'art. 3 della L 458/1988 "Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio" e successivamente con l'art. 3 comma 65 della L 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che ha introdotto il comma 7 bis nell'art. 5 bis del DL 343/1992 convertito in L 359/1992 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";
- che la CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza 27.12.1991 n. 486, ha preso atto dell'esistenza dell'istituto dell'occupazione appropriativa, già operante, in generale, per la totalità delle opere pubbliche;
- che nel caso di specie la realizzazione delle opere pubbliche (strade di urbanizzazione) non riposa su un fatto illecito del Comune, ma sull'adempimento, pur se soltanto parziale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

(difettando la stipulazione del formale atto di trasferimento), di un obbligo gravante sui privati proprietari delle aree, sì che la acquisizione della proprietà in capo all'ente pubblico in via originaria, quale conseguenza della trasformazione dell'area che ne rivela l'irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera, non confligge con alcun principio fondamentale dell'ordinamento;

- che sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'istituto della occupazione appropriativa individuati dalla giurisprudenza che si è occupata della materia e, in ragione del fatto che gli intestatari del comparto edificatorio erano tenuti a cedere gratuitamente al Comune le aree in esame, non sussistono i presupposti perché si dia luogo ad alcun risarcimento del danno, posto che nessun danno deriva dalla acquisizione della proprietà per accessione invertita in favore del Comune agli intestatari catastali delle aree;

- che al fine di regolarizzare sotto l'aspetto formale la situazione di fatto sopra descritta e di costituire nel contempo un atto che formalizzi e dichiari l'intervenuto acquisto a titolo originario da parte del Comune della proprietà delle aree sulle quali insistono i parcheggi e le relative pertinenze sopra indicati, si rende necessario adottare da parte del competente Servizio Lavori Pubblici, determina mediante la quale dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà delle aree attualmente censite al fog. 13 mapp 366 (parte da frazione) e 98, come individuate nella planimetria allegata alla lettera "A" da parte del Comune di Casalgrande in virtù di accessione invertita e comunque di occupazione appropriativa, dando atto della insussistenza dei presupposti per corrispondere agli intestatari qualsivoglia somma a titolo di indennizzo o risarcimento stante l'obbligo di cessione gratuita delle aree medesime assunto con il contratto convenzionale richiamato;

Ritenuto in secondo luogo

- che l'art. 42 bis del DPR 327/ 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" - sotto la rubrica "utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" - tra il resto dispone: "1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene... 3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma. 4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2... 7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale”;

- che fermo restando quanto visto in relazione alla intervenuta accessione invertita, si ritiene sussistano i presupposti tutti che giustificano l'adozione del provvedimento di cui al richiamato articolo 42 bis del DPR 327/2001, escluso ogni diritto ad indennizzo in favore degli attuali intestatari delle aree in esame per le medesime motivazioni già esposte e in primaria considerazione dell'obbligo di cessione gratuita delle aree medesime convenzionalmente assunto;

- che in particolare, seguendo l'ordine proposto dal testo dell'art. 42 bis del DPR 327/2001:

- la valutazione degli interessi sottesi esclude la sussistenza di qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante in capo agli attuali intestatari catastali dell'area al mantenimento della intestazione del sedime, essendo il medesimo sedime, da decenni, oggetto di irreversibile trasformazione in pubblica viabilità;
- il Comune, quale autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, è il soggetto giuridico legittimato alla adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile previsto dalla norma;
- l'area in esame è stata realizzata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità;
- è escluso sia dovuto qualsivoglia indennizzo trattandosi di cessione gratuita delle aree in favore del Comune, obbligazione ad oggi inadempita;

- che, oltre alla regolarizzazione di una adempimento convenzionale urbanistico, sussistono attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'emissione del provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001, dovendosi procedere alla realizzazione di un'importante opera pubblica quale è la realizzazione di un archivio meccanizzato, strategica per l'efficiente operatività amministrativa e che deve, di conseguenza, essere realizzate dal Comune su aree in proprietà pubblica;

- che non sussistono ragionevoli alternative alla adozione del provvedimento di acquisizione di cui all'art. 42 bis del DPR 327/2001, in ragione del numero degli intestatari catastali e delle vicende che hanno interessato diversi passaggi proprietari, elementi che rendono non utilmente praticabile la stipula, oggi, di quell'atto di cessione gratuita che avrebbe dovuto essere stipulato, a cura degli interventori, circa trenta anni fa;

Ritenuto necessario impartire, per le motivazioni evidenziate e ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera I) D GLS 267/2000, atto di indirizzo al competente Servizio Lavori Pubblici per l'adozione del provvedimento di formale acquisizione della proprietà delle aree ed opere di urbanizzazione attualmente censite al fog. 13 mapp 366 (parte da frazionare) e 98, derivanti dall'attuazione del comparto edificatorio sito in Casalgrande capoluogo Piazza Martiri della Libertà, Via Botte e Viottole Mazzacani, convenzionato con atto del notaio Dott. Luigi Govoni in data 08/07/1986 rep. 44429/13181 P, allora censito al catasto del Comune di Casalgrande al fog. 12 mapp. 278 ed al fog. 13 mapp. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115 e 353 ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Accertata la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D LGS 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti

- gli artt. 42 e 124 del D. LGS 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- l'art. 42 bis del DPR 327/2001;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

1) Di impartire al Servizio Lavori Pubblici, in persona del suo Responsabile, per le motivazioni tutte di cui in premessa, l'indirizzo di procedere all'adozione degli atti necessari e opportuni, dando applicazione all'art. 42 bis del DPR 327/2001 e all'istituto della accessione invertita di matrice giurisprudenziale, per la formale acquisizione al Comune della della proprietà delle aree ed opere di urbanizzazione attualmente censite al fog. 13 mapp 366 (parte da frazionare) e 98, come individuate nella planimetria allegata alla lettera "A", derivanti dall'attuazione del comparto edificatorio sito in Casalgrande capoluogo Piazza Martiri della Libertà, Via Botte e Viottolo Mazzacani, convenzionato con atto del notaio Dott. Luigi Govoni in data 08/07/1986 rep. 44429/13181 P, allora censito al catasto del Comune di Casalgrande al fog. 12 mapp. 278 ed al fog. 13 mapp. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115 e 353;

2) Di nominare quale Responsabile del Procedimento Corrado Sorrivi, Responsabile del Servizio LLPP;

3) Di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D LGS 267/2000;

4) Di dare atto che il presente è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 comma 1, lett d) del D. Lgs 14 marzo n.33.

Il presidente sottopone a votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Presenti: 13 – Votanti n. 12 - Astenuti n. 1 (Il Consigliere Montelaghi del gruppo consiliare sinistra per Casalgrande)

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 1 (il consigliere Daviddi del gruppo consiliare Casalgrande e Passione)

In seguito il presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D LGS 267/2000, stante la necessità di accelerare le procedure di acquisizione al patrimonio comunale delle aree in oggetto anche in ragione dei numerosi soggetti che è necessario coinvolgere nel procedimento, con il seguente esito:

Presenti: 13 – Votanti n. 12 - Astenuti n. 1 (Il Consigliere Montelaghi del gruppo consiliare sinistra per Casalgrande)

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 1 (il consigliere Daviddi del gruppo consiliare Casalgrande e Passione)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
SILINGARDI GIANFRANCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA